

STUDIO PILI

Consulenza Tributaria, Societaria,
Fiscale e del Lavoro

Rag. GIORGIO PILI

Consulente Tributario e del Lavoro

Dott.ssa STEFANIA PILI

Dottore Commercialista e Revisore contabile



di Giorgio Pili, Mauro Pili & C. SAS

Spettabile Ditta / Gentile Cliente

Genova, 23 Gennaio 2019

Oggetto: Principali novità fiscali – Legge di Bilancio 2019 (Legge nr. 145/2018 - G.U. 31.12.2018 n. 302).

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale contenute nella Legge di cui in oggetto:

1) Estensione del “Regime Forfettario - Soglia di ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro:

Dall'1.1.2019, possono accedere al regime forfettario le persone fisiche con ricavi o compensi non superiori, nell'anno precedente, a 65.000,00 euro. Sono stati rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro).

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Non viene incisa la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività per le nuove attività in possesso di determinati requisiti e 15% per annualità successive e/o mancanza dei requisiti, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali).

Non possono utilizzare il regime le persone fisiche:

- titolari di partecipazioni in Società di persone, associazioni o impresa familiare;
- titolari di partecipazioni che consentono il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, aventi attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- la cui attività d'impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di soggetti, direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:
 - sono in corso rapporti di lavoro;
 - siano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

2) Definizione dei Ruoli da omesso versamento – Saldo e Stralcio:

Viene introdotta una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati. La definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.

Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che **presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro**. Sono di conseguenza esclusi i debiti delle società di persone, di capitali, e di altri enti.

Stralcio del debito a titolo di capitale

Lo stralcio del debito, consente di definire le iscrizioni a Ruolo con totale annullamento delle sanzioni ed interessi di mora, corrispondendo:

- il 16% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è fino a 8.500,00 euro;

- il 20% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro;
- il 35% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro.

Termini e adempimenti

La procedura inizia con l'apposita domanda, all'Agente della riscossione da presentarsi - **entro il 30.4.2019, a cura del debitore**, in cui si manifesta la volontà di definire e si indicano i carichi che possono rientrare nella sanatoria (la definizione può essere quindi parziale).

Entro il 31.10.2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell'istanza non rientrino nella definizione (esempio, carichi non derivanti da omessi versamenti).

Controllo sull'indice ISEE

Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla correttezza dei dati auto-dichiarati, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, effettua un controllo sui medesimi.

Il controllo può essere effettuato sino al 31.12.2024.

Versamenti

Gli importi dovuti sono corrisposti in base alle seguenti rate:

- 35% con scadenza 30.11.2019;
- 20% con scadenza 31.3.2020;
- 15% con scadenza il 31.7.2020;
- 15% con scadenza il 31.3.2021;
- 15% con scadenza il 31.7.2021.

Il mancato, il tardivo o insufficiente pagamento, comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.

Conversione della domanda in rottamazione dei ruoli

Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riscontrato il difetto dei requisiti per fruire della definizione prevista dalla legge di bilancio 2019, opponga il diniego, i debiti, in costanza dei requisiti di legge, sono automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli di cui all'art. 3 del DL 119/2018, con stralcio di soli sanzioni e interessi di mora (e obbligo di pagamento per intero delle imposte, a prescindere dall'ISEE).

Le somme potranno essere versate in 17 rate:

- la prima, pari al 30%, con scadenza il 30.11.2019;
- le restanti 16, di pari importo, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020 e fino al 2027; sono dovuti gli interessi al 2% annuo a decorrere dall'1.12.2019.

3) Fatturazione elettronica- Esclusa per le operazioni già trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria:

Viene stabilito che, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai sensi dell'art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014 e dei relativi decreti ministeriali, "non possono emettere fatture elettroniche".

4) Trasmissione telematica dei corrispettivi - Credito d'imposta per l'adeguamento degli strumenti tecnologici:

A partire dall'1.1.2020, entrerà in vigore l'obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015 - introdotto dall'art. 17 del DL 119/2018, (decorrenza anticipata al 1° luglio 2019 per i Soggetti con V.A. superiore ad euro 400.000,00), i commercianti al minuto e le Imprese assimilate, saranno tenuti a dotarsi di strumenti idonei per adempiere al nuovo obbligo.

A tal fine, per gli anni 2019 e 2020, è stata prevista l'attribuzione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi (entro il limite di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento, con riferimento a ciascun apparecchio).

La legge di bilancio 2019 stabilisce che il credito d'imposta sia riconosciuto direttamente

all'acquirente. Quest'ultimo potrà utilizzare il credito in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui:

- viene registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi;
- risulta pagato, mediante mezzi tracciabili, il relativo corrispettivo.

5) Riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF:

Viene modificato il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF (art. 8 del TUIR):

- equiparando il trattamento fiscale delle perdite d'impresa in contabilità semplificata e ordinaria, con la conseguente previsione di scomputo delle perdite dal solo reddito d'impresa;
- introducendo il principio in base al quale le eccedenze sono portate a riduzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi limitatamente all'80% di questi ultimi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali (le "perdite di periodo" continuano, invece, ad essere portate in compensazione con eventuali ulteriori redditi d'impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nel medesimo periodo, senza che si applichi il limite dell'80%).

6) Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale – Riapertura dei termini:

Viene riaperta la disciplina prevista per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella "privata" della persona con un'imposizione ridotta.

Imprenditori ammessi all'agevolazione

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività:

- sia alla data del 31.10.2018 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore);
- sia alla data dell'1.1.2019 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

Immobili oggetto dell'agevolazione

L'estromissione agevolata può indistintamente riguardare gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato né gli immobili "merce", né gli immobili che, pur se appartenenti all'impresa, non sono strumentali.

Imposta sostitutiva dell'8%

Il regime agevolativo in esame prevede:

- l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione (pari alla differenza tra il valore di mercato dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto) ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti

Per le estromissioni perfezionate ai sensi della legge di bilancio 2019:

- l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2019 e il 31.5.2019, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- gli effetti dell'estromissione retroagiscono all'1.1.2019;

l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2019 e per il rimanente 40% entro il 16.6.2020.

7) Rivalutazione dei beni d'impresa – Riapertura dei termini:

Viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa, che consente di iscrivere nell'attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali beni dietro il versamento di un'imposta sostitutiva.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all'impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ecc.

Per le società di persone e gli imprenditori individuali, la rivalutazione è possibile anche se viene

adottata la contabilità semplificata.

Bilancio di riferimento per il possesso

Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2017.

Bilancio di rivalutazione

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 (bilancio al 31.12.2018, per i soggetti "solari").

Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni "merce", nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Imposta sostitutiva

I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari:

- al 16%, per i beni ammortizzabili;
- al 12%, per i beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (trattasi, per i soggetti "solari", del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta 2018).

Decorrenza degli effetti fiscali

Gli effetti della rivalutazione decorrono:

- dal terzo esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti "solari"), in termini generali;
- dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2022, per i soggetti "solari"), per le plusvalenze e le minusvalenze.

8) Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali e in occupazione:

Viene introdotto un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l'incremento dell'occupazione.

Soggetti beneficiari

Possono fruire dell'agevolazione i soggetti IRES e i soggetti IRPEF (anche in contabilità semplificata, a determinate condizioni).

Calcolo dell'agevolazione

Il reddito complessivo netto dichiarato da società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR può essere assoggettato all'aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali (quindi 15%), per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

- degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi ex art. 102 del TUIR;
- del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

L'agevolazione consente quindi di assoggettare ad aliquota IRES ridotta la parte di reddito complessivo corrispondente al minore tra:

- l'ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili;
- la somma tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell'incremento occupazionale.

Con riferimento ai soggetti IRPEF, l'agevolazione consiste nell'applicare alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote IRPEF di cui all'art. 11 del TUIR ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

Viene previsto un meccanismo di riporto delle eccedenze di utili e dei parametri per il calcolo dell'agevolazione.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- gli immobili;

- i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, di cui all'art. 164 co. 1 lett. b-bis) del TUIR;
- i beni immateriali.

9) Iper-ammortamenti - Proroga con modifiche :

La maggiorazione di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. "iper-ammortamenti") viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019:

- l'ordine risulti accettato dal venditore;
- sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Nuova misura della maggiorazione

La nuova versione dell'iper-ammortamento prevede l'introduzione di diverse misure in ragione dell'ammontare degli investimenti effettuati.

In particolare, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica con le seguenti misure:

- 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Maggiorazione relativa ai beni immateriali

È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.

Inoltre, viene ampliato l'ambito di applicazione di tale maggiorazione, includendo anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloudcomputing*, a beni immateriali di cui all'Allegato B della L. 232/2016, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

10) Aumento della percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU:

Viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini IRPEF e IRES, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

Decorrenza: la modifica opera dall'1.1.2019.

11) Riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni:

Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al di fuori del regime di impresa.

Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2019, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore.

A tal fine, occorrerà che entro l'1.7.2019 (il 30.6.2019 cade di domenica):

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2020 e il 30.6.2021, con applicazione degli interessi del 3% annuo).

Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva

Viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:

- l'aliquota dell'11% (precedenti versioni 8%), per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR alla data dell'1.1.2019;
 - l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR alla data dell'1.1.2019;
- l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del TUIR.

12) Novità in materia di cedolare secca sulle locazioni:

Con riferimento alla cedolare secca sulle locazioni:

- viene estesa l'applicabilità dell'imposta sostitutiva ad alcune locazioni di immobili commerciali, e più precisamente ai contratti di locazione, **stipulati nel 2019**, aventi ad oggetto immobili:
 - classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 ("Negozzi o botteghe") di superficie non superiore a 600 metri quadrati.

La "nuova" cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione solo ai contratti stipulati nel 2019 (cioè stipulati dall'1.1.2019 al 31.12.2019). Tuttavia, si ritiene che, anche se limitata ai contratti stipulati nel 2019, la cedolare si estenda a tutta la durata contrattuale di tali locazioni.

Aliquota

La cedolare secca si applica agli immobili commerciali C/1 sopra individuati, con aliquota del 21%.

13) Interventi di riqualificazione energetica e recupero del patrimonio edilizio - Proroga detrazioni:

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e recupero del patrimonio edilizio, con conferma delle detrazioni, rispettivamente, nella misura del 65% e del 50%.

14) Proroga del c.d. "bonus mobili" e "bonus verde":

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2019, il c.d. "bonus mobili" e "bonus verde", trattasi delle spese riguardanti:

- la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

15) Acquisti da parte di turisti stranieri - Utilizzo del contante:

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti in deroga al limite di 2.999,99 euro generalmente applicabile fino al nuovo limite di euro 15.000,00.

In particolare, tale deroga è stata disposta per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

- da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), aventi residenza fuori dal territorio dello Stato italiano;
- presso esercenti il commercio al minuto o attività assimilate (art. 22 del DPR 633/72), e presso agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter del DPR 633/72).

Nel rimanere a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

C.S.C.I. S.A.S. - Studio PILI